

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture

Premesso che:

- è sempre possibile ristrutturare un edificio e, contestualmente, modificarne la sagoma, il volume e le caratteristiche planivolumetriche, anche in area vincolata, previo parere favorevole della competente Soprintendenza, ove l'edificio non presenti un vincolo proprio e non sia dunque meritevole di tutela diretta;
- nel caso in cui si preferisca demolire e ricostruire l'edificio anziché ristrutturarlo - scelta spesso più conveniente e più efficace in termini di efficientemente energetico - l'intervento si qualifica comunque quale ristrutturazione edilizia (art. 3 D.P.R. n. 380 lett. D, seconda parte) e beneficia dei bonus fiscali;
- ove tuttavia l'edificio si trovi in "area vincolata", pur privo di vincolo diretto, l'art. 3 del D.P.R. potrà beneficiare dei bonus fiscali in materia edilizia sia nel caso in cui venga ristrutturato, modificandone le caratteristiche sia che si opti per la demolizione e ricostruzione a patto che vengano mantenuti invariati sagoma, sedime, volume e caratteristiche planivolumetriche;
- nel caso in cui, invece, l'edificio venga demolito e ricostruito "diverso", sarà considerato nuova costruzione e non beneficerà di alcun bonus fiscale;
- i Ministri delle Infrastrutture e Trasporti e Pubblica Amministrazione pro tempore, a fine 2020, avevano chiarito, con una circolare congiunta (riferita tuttavia solo alle zone A e assimilabili), che il concetto di fedele ricostruzione dovesse essere inteso in senso non stringente;
- il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ad agosto 2021, aveva ribadito che la legge avrebbe dovuto essere interpretata come riferita esclusivamente agli edifici con vincolo proprio e non a tutti gli edifici indistintamente solo in quanto inseriti all'interno di aree vincolate;
- il parlamento con la modifica dell'art. 3 comma 1 lett. D) del D.P.R. n. 380/2001 inserita nel disegno di legge 3495-A di conversione del Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (c.d. Decreto Bollette), art. 28, ha previsto che "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del medesimo decreto legislativo;

considerato che:

il riferimento all'art. 142, riferendosi ad una parte assolutamente residuale degli edifici privi di vincolo interessati della questione, non risolve la questione evidenziata;

Senatore Antonio De Poli

*Palazzo Madama - 00186 Roma Tel. 06 67067092-4092 Fax 06 6706 6092 segreteria.depoli@senato.it
Casella postale, 1 - 35010 - Limena (PD) uff. 391 7553872 depoli.antonio@gmail.com*

Senato della Repubblica

Il Senatore Questore

si chiede

se il Governo non reperi assolutamente necessario adottare un provvedimento che chiarisca che l'art. 3 comma 1 lett. D) del D.P.R. n. 380/2001, con la definizione di "immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", intenda riferirsi esclusivamente agli edifici dotati di vincolo proprio, con eccezione, dunque, degli edifici ricadenti in aree tutelate ma privi di vincolo proprio, ponendo fine ad una ingiusta disparità di trattamento nella fruizione dei bonus fiscali tra cittadini aventi immobili privi di pregio e situati in area vincolata rispetto ai Cittadini aventi immobili situati fuori dalle aree vincolate, agevolando in questo modo anche la tanto decantata rigenerazione urbana.

Sen. Antonio De Poli



Roma, 20 aprile 2022

Senatore Antonio De Poli

Palazzo Madama - 00186 Roma Tel. 06 67067092-4092 Fax 06 6706 6092 segreteria.depoli@senato.it
Casella postale, 1 - 35010 - Limena (PD) uff. 391 7553872 depoli.antonio@gmail.com